

# Rapporto

| numero      | data              | Dipartimento       |
|-------------|-------------------|--------------------|
| <b>5074</b> | 24 settembre 2002 | FINANZE E ECONOMIA |
| Concerne    |                   |                    |

**della Commissione speciale dell'energia  
sul messaggio 16 gennaio 2001 concernente la revisione della Legge  
cantonale sull'utilizzazione delle acque del 17 maggio 1894**

## INDICE

|      |   |    |
|------|---|----|
| I.   | INTRODUZIONE .....  | 2  |
| II.  | QUADRO COSTITUZIONALE E LEGISLATIVO .....                   | 3  |
|      | 1. L'art. 24bis della Costituzione federale e la LUF1 ..... | 3  |
|      | 2. La LUA del 17 maggio 1894.....                           | 3  |
| III. | GLI ELEMENTI INNOVATIVI DEL PROGETTO DI LEGGE.....          | 5  |
| IV.  | COMMENTO AI SINGOLI ARTICOLI.....                           | 8  |
| V.   | CONCLUSIONI .....   | 16 |
|      | DISEGNO DI LEGGE .....                                      | 17 |

## I. INTRODUZIONE

La revisione cantonale della LUA si è necessaria in quanto da tempo non risponde più alle esigenze odierne in materia di sfruttamento delle acque, soprattutto a scopi idroelettrici, risultando spesso di difficile applicazione e interpretazione. Occorre quindi creare una rinnovata base legale che permetta al Cantone di conseguire tre diversi obiettivi:

- assicurare al Ticino un approvvigionamento in energia elettrica interessante;
- esercitare in maniera ottimale il diritto di riversione degli impianti e quindi poter recuperare la proprietà delle forze idriche;
- inserirsi nel mercato internazionale dell'energia elettrica, quale importante produttore di energia pregiata allacciato alla rete di interconnessione europea.

Le risorse idriche sono uno dei punti di forza del Ticino. L'utilizzazione della materia prima acqua - inizialmente, alla fine dell'Ottocento, per l'illuminazione locale e per i mezzi di trasporto (tram e funicolari), poi via via, tramite i grandi impianti idroelettrici, per le industrie, le economie domestiche, le infrastrutture di trasporto (ferrovia) - ha contribuito grandemente allo sviluppo economico e sociale del Ticino, anche se il potenziale non è stato sfruttato integralmente sul piano della resa economica a favore del sistema cantonale. Non si entra qui nel merito della valutazione politica sulle scelte effettuate in passato, oggetto di lunghe e accese discussioni e di giudizi discordanti. Obiettivo di oggi è dotare il Cantone di una legge che consenta - se vi saranno le premesse e le indispensabili risorse - un recupero di sovranità in questo campo.

Il progetto di revisione totale proposto dal Consiglio di Stato contempla i seguenti principali cambiamenti:

- introduzione del diritto di riversione, a beneficio del Cantone, alla scadenza della concessione rilasciata per l'utilizzazione delle acque; la legge attuale non prevede questo diritto.
- introduzione del principio della partecipazione dello Stato a società per la produzione di energia idroelettrica, oggi regolata dal decreto del 26 febbraio 1919;
- riconoscimento al concessionario, al momento dell'eventuale riversione, della parte non ammortizzata degli investimenti realizzati per migliorare gli impianti;
- distinzione tra concessione (per impianti di una certa importanza) e autorizzazione (per impianti piccoli); oggi l'autorizzazione, meno onerosa per il Cantone, è applicata nella prassi, ma non ha base legale;
- introduzione del requisito dell'approvazione da parte dell'autorità concedente anche per la trasmissione di una concessione durante tutta la sua durata;
- istituzione di una nuova istanza di ricorso in relazione alle concessioni: non sarà più il Gran Consiglio, ma il Tribunale cantonale amministrativo;
- adattamento degli importi massimi consentiti per il prelievo dei canoni d'acqua (80 franchi al chilowattora lordo).

## **II. QUADRO COSTITUZIONALE E LEGISLATIVO**

### **1. L'art. 24bis della Costituzione federale e la LUF1**

La norma costituzionale conferisce una competenza esclusiva alla Confederazione unicamente per settori molto limitati (protezione delle acque, polizia, utilizzo dei dati idrologici, ecc.; cfr. cpv. 2). Per l'utilizzazione delle risorse idriche e in particolare per il loro sfruttamento, per l'approvvigionamento in acqua potabile e per l'utilizzazione delle acque per la produzione di energia, la Confederazione dispone invece di una competenza limitata ai principi (cpv. 1). Il diritto di disporre delle risorse idriche e di riscuotere tributi per l'utilizzazione dell'acqua è invece esplicitamente conferito ai Cantoni.

La prima LUF1 risale ormai al 22 dicembre 1916.

Il 1° novembre 1993 l'Ufficio federale dell'economia e delle acque ha allestito un progetto di revisione totale della stessa. A seguito della procedura di consultazione promossa dal Dipartimento su questo progetto, che non aveva riscosso grandi consensi, il Consiglio federale ha deciso di procedere almeno ad una revisione parziale della legge del 1916, limitata allo stretto necessario. Il testo modificato della legge è stato adottato dall'Assemblea federale il 13 dicembre 1996 ed è entrato in vigore il 1. maggio successivo. Questa modifica riguarda soprattutto l'adeguamento del canone annuo che il concessionario di un impianto idroelettrico deve pagare alla comunità concedente per l'utilizzazione dell'acqua: facendo seguito alle rivendicazioni dei Cantoni alpini ed in particolare di Ticino, Grigioni e Vallese, l'Assemblea federale ha infatti aumentato il canone massimo da fr. 54.- per kW lordo a fr. 80.- per kW lordo. Su questo punto, l'Assemblea federale s'è pertanto scostata dal progetto del Consiglio federale, che prevedeva un aumento del canone annuo fino ad un massimo di 70.- fr. per kW lordo.

### **2. La LUA del 17 maggio 1894**

a) Questa legge è stata adottata quando la competenza in materia di utilizzazione delle acque apparteneva esclusivamente ai Cantoni ed è stata modificata poche volte.

Il regolamento d'applicazione (RLUA) è stato emanato il 28 novembre 1895 ed è stato oggetto anch'esso di poche modifiche.

Al momento dell'adozione della LUF1, dunque, esisteva già nel nostro Cantone la legge che disciplinava la materia ed il relativo regolamento di applicazione. Con l'introduzione della LUF1, la LUA ed il regolamento non hanno però subito alcuna modifica.

b) Il Ticino è il terzo Cantone in ordine d'importanza per quanto concerne la produzione di energia idroelettrica. Annualmente gli impianti "ticinesi" producono ca. 3800 GWh di energia elettrica, ciò che rappresenta il 10% della produzione nazionale di tutte le centrali idroelettriche.

Nel nostro Cantone i proventi dalle imposte delle società produttrici e dei canoni d'acqua costituiscono un elemento importante per l'economia cantonale.

|               | <b>Introiti dai canoni d'acqua</b> | <b>Introiti imposte</b> |                   | <b>Totale introiti forza idrica</b> |
|---------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------------------|
|               | Cantone<br>Mio fr.                 | Cantone<br>Mio fr.      | Comuni<br>Mio fr. | Mio fr.                             |
| <b>Ticino</b> | 38                                 | 9.9                     | 12.8              | 60.7                                |

Questi dati si riferiscono all'anno 2000.

A partire dal 1.1.2003, grazie agli adeguamenti scalari del canone d'acqua per le concessioni OFIMA/OFIBLE, gli introiti cantonali relativi ai canoni d'acqua ammonteranno a 40.25 mio di franchi.

#### **Elenco dei prelievi d'acqua a scopo idroelettrico**

| Azienda              | Acque utilizzate  | Scadenza concessione |
|----------------------|---|----------------------|
| Al Lugano            | Sorgenti di Arogno  | 30.6.2002            |
| AEC Airolo           | Calcaccia   | 9.5.2003             |
| FFS                  | Lago Ritom, Val Cadlimo e Valle Canaria   | 31.12.2005           |
| CE Faido             | Ceresa, impianto no 1   | 31.12.2006           |
| CE Faido             | Ceresa, impianto no 2   | 31.12.2006           |
| AEC Bellinzona       | Morobbia  | 31.12.2010           |
| ATEL                 | Laghi Sella e Lucendro  | 31.12.2024           |
| Comune di Vergeletto | Valle Camana  | 8.1.2030             |
| AEC Massagno         | Cassarate e Franscinone   | 31.12.2032           |
| OFIMA                | Maggia e affluenti  | 31.12.2035           |
| SES                  | Ticinetto   | 31.12.2037           |
| CEL-Dalpe SA         | Piumogna  | 31.12.2039           |
| OFIBLE               | Brenno  | 30.06.2042           |
| SES                  | Valli di Giumaglio e del Salto  | 31.12.2044           |
| Verzasca SA          | Verzasca  | 31.12.2045           |
| OFIMA                | Ticino in valle Bedretto  | 31.12.2048           |
| AET                  | Lago Tremorgio e Ticino con affluenti di destra da Lavorgo a Personico (impianto della Biaschina) | -----                |
| AET                  | Ticino e affluenti di sinistra tra Airolo e Piotta (impianto Stalvedro)                           | -----                |
| AET                  | Ticino e affluenti di destra da Rodi a Lavorgo (impianto del Piottino)                            | -----                |

Come si può vedere dalla tabella, le concessioni che giungeranno a scadenza a corto termine sono parecchie, ed alcune rivestono un'importanza particolare, per cui l'introduzione della nuova legge è assai importante nell'ottica o del rinnovo della concessione, rispettivamente nell'ottica della riversione di detti impianti.

### III. GLI ELEMENTI INNOVATIVI DEL PROGETTO DI LEGGE

Gli obiettivi ed i tempi più importanti che la modifica della LUA dovrà raggiungere sono i seguenti:

1) Garantire il futuro approvvigionamento in energia elettrica del Cantone, attraverso una base legale solida che permetta di esercitare in maniera ottimale il diritto di riversione a beneficio del cantone e quindi di recuperare le proprie forze idriche

Secondo il diritto federale, al momento della scadenza delle concessioni, alla comunità concedente - nel nostro caso il Cantone - spettano di diritto e senza indennizzo, le cosiddette parti bagnate dell'impianto e segnatamente *“le opere di ritenuta o di presa, di adduzione o di scarico d'acqua costruite su terreno pubblico o privato, i motori idraulici coi fabbricati in cui si trovano, come pure il terreno che serve all'esercizio dell'impianto”* (art. 67 LUF).

Uno dei primi casi, di cui il Consiglio di Stato si è già occupato, è la scadenza della concessione alle FFS per l'impianto del Ritom (2005), dove nell'atto di concessione non è prevista la riversione a favore del Cantone.

Occorre invece rilevare che, a parte alcune importanti concessioni nelle quali non è stato previsto il diritto di riversione, la maggior parte di quelle rinnovate dopo gli anni 60 contengono su tal punto disposizioni precise.

L'esercizio del diritto di riversione è fondamentale affinché il Cantone possa beneficiare totalmente dei vantaggi derivanti dall'utilizzazione delle proprie acque. In particolare, attraverso la riversione, il Cantone potrà - tramite l'Azienda elettrica ticinese - da un lato garantirsi il proprio approvvigionamento in energia elettrica e dall'altro inserirsi nel mercato internazionale dell'energia elettrica.

2) Le disposizioni al momento della scadenza delle concessioni

La LUA prevede che alla scadenza della concessione il concessionario può rinunciare al rinnovo della concessione e sarà quindi tenuto in tal caso a far eseguire a proprie spese e dietro ordine delle autorità, tutte le opere atte a ristabilire e garantire il buon regime delle acque e ad impedire qualsiasi danno pubblico o privato. Da parte sua lo Stato può invece ordinare la conservazione totale o parziale delle opere eseguite dal concessionario procedendo alla loro espropriazione (art. 15). Lo Stato potrà inoltre rinnovare la concessione introducendovi le modifiche che si fossero rese necessarie, ritenuto altresì che se esso negasse il richiesto rinnovamento sarà obbligato ad espropriare l'insieme delle opere eseguite dal concessionario, pagando l'indennità in base a stima (art. 16). Prima della scadenza della concessione, infine, lo Stato ha in ogni tempo il diritto di riscatto che dovrà essere denunciato almeno un anno in precedenza; in questo caso l'indennità sarà stabilita al giusto valore (art. 17bis).

3) La necessità di promuovere l'ammodernamento degli impianti esistenti

Allo stato attuale la legge non prevede nessuna forma di incentivo per investimenti di ammodernamento degli impianti. Con la nuova proposta di legge si vuole poter garantire ai concessionari che eventuali investimenti atti a migliorare gli impianti ed il loro rendimento vengano riconosciuti al momento della scadenza della concessione.

#### 4) Tasse di concessione e canone d'acqua

Originariamente le utilizzazioni di acqua erano limitate essenzialmente a scopi di forza motrice ed in seguito sempre più per la produzione di energia idroelettrica. I criteri per la definizione dei compensi dovuti per la captazione delle acque pubbliche, sono stati fissati nel 1894 e non sono più stati adattati all'evoluzione dei tempi. Oggigiorno vengono sempre più richieste captazioni a scopi termici (riscaldamento con pompa di calore o raffreddamento). Queste nuove utilizzazioni, non sono mai state oggetto di una regolamentazione specifica, soprattutto per quanto concerne le modalità per il calcolo dei compensi: da diversi anni è quindi prassi stabilire questi compensi sulla base di criteri interni, fondandosi sulla legge per l'utilizzazione del demanio.

La revisione della legge dovrà dunque permettere di regolare questo aspetto, oltre che includere le norme relative al canone d'acqua il cui valore è stato più volte adeguato attraverso decreti legislativi specifici.

Il canone d'acqua rappresenta il prezzo che il concessionario di un impianto idroelettrico deve pagare alla comunità concedente per l'utilizzazione della "materia prima" acqua. Originariamente, per evitare che le comunità che disponevano del diritto della forza idrica pretendessero dei canoni troppo elevati e potessero così ostacolare lo sviluppo auspicato dell'economia idroelettrica, l'autorità federale decise di porre un limite massimo al canone. Questo principio è tuttora previsto nella Costituzione federale (art. 24bis cpv. 3).

Il limite del canone d'acqua è stato più volte aggiornato, soprattutto in seguito alle richieste dei Cantoni alpini. Come già detto, l'ultimo aumento - da fr. 54.- a fr. 80.- per kW lordo - è stato approvato dall'Assemblea federale con la modifica 13 dicembre 1996 della LUF. In base a questa modifica, il Consiglio di Stato ha emanato il DE del 3 giugno 1997 concernente l'adeguamento del canone d'acqua (BU 1997 pag. 281/82): secondo gli art. 1 e 3 di questo DE, il canone annuo (tassa d'esercizio) per gli impianti idrici concessi dal Cantone è stato computato con effetto al 1. giugno 1997 in fr. 80.- per kW lordo, con la riserva delle decisioni da prendere in casi speciali, avuto riguardo in modo particolare ai diritti acquisiti dei concessionari.

Una simile decisione speciale è stata adottata dal Consiglio di Stato il 12 settembre 1997 in merito all'adeguamento del canone annuo per l'utilizzazione delle acque negli impianti idroelettrici delle OFIMA e delle OFIBLE: il canone è stato aumentato da fr. 54.- a fr. 65.- per kW lordo con effetto dal 1. giugno 1997 e quindi periodicamente adattato a fr. 70.- dal 1. gennaio 1998, a fr. 72.- dal 1. gennaio 1999, a fr. 74.- dal 1. gennaio 2000, a fr. 76.- dal 1. gennaio 2001, a fr. 78.- dal 1. gennaio 2003 e a fr. 80.- dal 1. gennaio 2005.

La nuova legge deve pertanto essere adeguata alle disposizioni del diritto federale, lasciando al Governo la competenza di fissare il canone nei limiti stabiliti da queste disposizioni.

#### 5) Esenzione dal canone d'acqua per le microcentrali

L'autorità federale, nell'ambito del decreto 14 dicembre 1990 sull'uso parsimonioso e razionale dell'energia (RS 730.0), ha introdotto una norma che obbliga le aziende distributrici a ritirare l'energia offerta da autoproduttori (art. 7). Con l'entrata in vigore, il 1. gennaio 1999, della legge sull'energia (LEne) e relativa Ordinanza (OEn), e

l'abrogazione del decreto sull'energia (DEn) gli intendimenti precedenti sono stati preservati.

Il sostegno e promovimento di piccoli impianti idroelettrici finalizzato al raggiungimento di uno degli scopi del programma d'azione Energia 2000, ha portato d'altronde all'adeguamento dell'articolo 49 della LUF nel ambito della modifica parziale entrata in vigore il 1. maggio 1997 (RU 1997 pag. 991 segg.). Infatti a seguito di numerosi interventi parlamentari si è giunti all'introduzione del cpv. 4 che prevede l'esenzione del canone per gli impianti la cui potenza non supera 1 megawatt e la riduzione del canone per gli impianti la cui potenza si situa tra 1 e 2 megawatt. Trattandosi di norma federale, questa esenzione/riduzione non è stata ripresa nella revisione in oggetto. Le microcentrali saranno naturalmente esentate dal pagamento del canone al Cantone; per quelle con potenza tra 1 e 2 megawatt ci sarà la riduzione in base ai parametri federali.

#### 6) Destinazione dei proventi dal canone d'acqua

Nel Cantone Ticino le acque sono pubbliche; i proventi derivanti dai canoni e dalle tasse di concessione vanno quindi a beneficio delle casse cantonali. In altri Cantoni, quali ad esempio il Vallese e i Grigioni, il diritto di disporre della forza idrica spetta in genere ai comuni. Nel Vallese i comuni di montagna proprietari delle acque beneficiano di notevoli entrate finanziarie dirette, derivanti dai canoni d'acqua, e questo privilegio ha sovente suscitato accese discussioni fra le regioni di montagna e quelle del piano.

La questione di una diversa ripartizione dei proventi dei canoni d'acqua è stata affrontata una prima volta di recente, nell'ambito dell'esame dell'iniziativa parlamentare del 15 aprile 1996 dell'on. Genazzi. Il Gran Consiglio ha deciso di respingere l'iniziativa. Nel rapporto della Commissione dell'energia del 14 gennaio 2000, approvato dal Legislativo, si esprimeva la volontà di "por mano alla riforma dei rapporti, delle competenze e dei flussi finanziari fra Cantone e Comuni".

A mente della Commissione quanto affermato a suo tempo è tutt'ora valido e alla luce di quanto avvenuto di recente (presentazione della nuova Legge sulla perequazione finanziaria; approvazione dell'Iniziativa Beltraminelli inerenti i costi dell'assistenza; approvazione parziale dell'iniziativa Pezzati sugli oneri sociali) si può affermare che quanto a suo tempo richiesto nel rapporto della Commissione sta lentamente prendendo forma.

#### 7) Protezione giuridica

Secondo l'art. 99 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 lett. a OG, il rilascio o il rifiuto di concessioni per lo sfruttamento di forze idrauliche, come pure l'autorizzazione o il rifiuto di trasferire queste concessioni sono suscettibili di ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. Ora, com'è noto, l'art. 98a OG ha obbligato i Cantoni ad istituire autorità giudiziarie di ultima istanza cantonale nella misura in cui le decisioni di quest'ultime siano direttamente impugnabili con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, ed il Cantone Ticino ha dato seguito a questa ingiunzione con la legge concernente l'adeguamento della legislazione cantonale all'art. 98a OG del 12 marzo 1997 (BU 1997 pag. 211).

Certo, nell'ambito dell'adozione di questa legge, il Gran Consiglio s'era scostato dalla proposta contenuta nel messaggio governativo del 27 novembre 1996 e nel rapporto della Commissione della legislazione del 21 febbraio 1997 e non aveva introdotto nella

normativa vigente alcun ricorso al TRAM o ad altra autorità giudiziaria che potesse essere esperito contro le decisioni del Gran Consiglio relative alle concessioni di forze idriche. Ciò non toglie tuttavia che, per un'opinione generalmente ammessa, un Parlamento può difficilmente essere considerato autorità giudiziaria indipendente secondo l'art. 98a OG, alla stregua cioè di un tribunale o di una commissione di ricorso. Né va scordato d'altro canto che, in materia di concessioni di forze idrauliche, il Gran Consiglio non si pronuncia come autorità giurisdizionale di ricorso, bensì come autorità amministrativa di prima istanza.

Per questi motivi, il Consiglio di Stato ha riproposto la norma già contenuta nel progetto di legge concernente l'adeguamento della legislazione cantonale all'art. 98a OG, che istituisce un ricorso generico al TRAM contro il rilascio, il rifiuto, la revoca ed il trasferimento delle concessioni, siano essi decisi in prima istanza dal Consiglio di Stato o dal Gran Consiglio.

La Commissione energia ha condiviso l'impostazione data dal Consiglio di Stato a questa tematica, per cui ne sostiene l'approvazione.

#### **IV. COMMENTO AI SINGOLI ARTICOLI**

Durante i lavori commissionali sono stati analizzati nel dettaglio i singoli articoli. Questo lavoro ha portato da un lato alla presentazione di alcuni emendamenti, dall'altro alla necessità di voler precisare nel rapporto l'interpretazione di alcuni concetti presenti negli articoli di legge.

Di seguito si possono leggere in sintesi le considerazioni emerse per ogni articolo durante i lavori commissionali.

##### **Art. 1 - Scopo**

A mente della Commissione è importante che il disciplinamento della captazione delle acque pubbliche di superficie si basi essenzialmente sugli aspetti seguenti:

- utilizzo sostenibile della risorsa naturale acqua
- utilizzazione razionale della forza idrica

Il rilascio di ogni concessione dovrà sempre tener conto di questi due aspetti fondamentali, legati in modo stretto all'interesse pubblico e universale delle acque.

##### **Art. 2 - In generale**

Rispetto alla legge vigente si distingue fra concessione ed autorizzazione per il prelievo di acque pubbliche di superficie. L'atto di concessione è destinato ai prelievi che per scopo e quantità di acqua sono rilevanti e quindi soggetti alle procedure definite dalla legislazione federale sull'utilizzazione delle forze idriche (LUF1), sulla protezione delle acque (LPAC) e la legge sulla pesca (LP).

Oltre alla procedura di concessione, la legge istituisce una procedura di autorizzazione per le utilizzazioni ritenute meno importanti, come ad esempio le captazioni per piccole centrali idrauliche, per impianti di riscaldamento e raffreddamento, per allevamenti di pesci, piccoli acquedotti, ecc.

L'autorizzazione viene rilasciata direttamente dal Dipartimento competente ed ha quindi il pregio di snellire la procedura. Essa non ha una durata precisa ma viene di regola data in

forma precaria e può così in ogni momento essere limitata o annullata con un ragionevole periodo di preavviso, se interessi pubblici particolari lo domandano o per gravi mancanze da parte del titolare.

### **Art. 3 - Competenza**

Rispetto alle vigenti disposizioni (articolo 4 LUA), il Consiglio di Stato proponeva di modificare il limite di potenza oltre il quale la concessione per impianti idroelettrici non viene più rilasciata dal Consiglio di Stato ma dal Gran Consiglio.

La modifica era motivata dal fatto che il limite attuale risulta ancora essere quello originario (300 CV) e oggigiorno gli impianti fino ad una potenza lorda media di 2000 kW sono da considerare piccoli e non appare quindi necessario coinvolgere il Parlamento per una concessione di questa portata.

La proposta di innalzare il limite di potenza per la competenza del Gran Consiglio a 2'000 KW **non ci trova consenzienti**. Infatti, così facendo, vengono sottratti alla competenza del Gran Consiglio tutta una serie di oggetti importanti come ad esempio le microcentrali ma anche alcuni impianti idroelettrici minori, che a nostro avviso è importante che anche nel futuro vengano trattati dal legislativo.

Inoltre, l'osservazione contenuta nel messaggio secondo cui il Gran Consiglio è oberato, non corrisponde alla realtà e non può nemmeno essere considerata come una motivazione.

Da parte nostra proponiamo quindi che il limite di competenza del Gran Consiglio venga mantenuto inalterato come già nell'attuale legge in vigore (300 cavalli, che corrispondono a 220 KW; 1 cv=735W).

Contemporaneamente nella proposta del Consiglio di Stato viene definito il limite di prelievo oltre il quale, per le captazioni che non sono destinate alla produzione di energia elettrica o di forza, la competenza per il rilascio della concessione spetta al Gran Consiglio: questa impostazione ha trovato il consenso della Commissione.

### **Art. 6 - Pubblicazione**

Rispetto all'articolo 6 attuale viene limitato il diritto dei comuni di ottenere una concessione a loro favore nei casi di pubblicazione di richieste da parte di privati o di enti pubblici sul loro territorio. Questo articolo poteva giustificarsi nel 1894, quando effettivamente più comuni potevano essere interessati alla captazione, in particolare per opere di irrigazione e di approvvigionamento in acqua potabile.

La nuova norma prevede unicamente che l'autorità preposta al rilascio della concessione decide in merito, dopo aver sentito l'avviso dei comuni direttamente toccati dalla captazione: il diritto preferenziale accordato ai comuni dall'attuale normativa è pertanto abolito.

### **Art. 7- Atto di concessione**

L'autorità decide in merito alla concessione sulla base di una ponderazione degli interessi contrapposti, in particolare quelli socioeconomici, di tutela dell'ambiente e del paesaggio e, come detto, di quelli dei comuni direttamente toccati. A mente della commissione, accanto alla ponderazione degli interessi citata al cpv. 1, è importante inserire quale elemento per

la decisione di rilascio di una concessione, quella della tutela dell'approvvigionamento cantonale di energia.

Nel progetto di Legge del Consiglio di Stato è stato abolito l'attuale art. 8 bis aggiunto nel 1976 che garantiva un adeguato deflusso minimo nei corsi d'acqua soggetti a prelievo. La motivazione era dovuta dal fatto che nel frattempo è entrata in vigore la Legge federale sulla protezione delle acque, che disciplina in modo chiaro questa tematica.

A mente della Commissione è comunque opportuno riprendere anche nella nuova Legge il principio dell'obbligo di rilascio del deflusso minimo, proprio per mettere in risalto il grande ruolo ambientale e paesaggistico che i nostri corsi d'acqua svolgono per il nostro territorio ed a favore della Società tutta. Questo anche per una più corretta lettura della legge ed una migliore interpretazione della stessa. Per questo la Commissione ha proposto un emendamento con il quale si propone di riprendere i principi sanciti dalla legge federale sull'importanza e la regolamentazione dei deflussi minimi.

Resta da definire come ci si vuole comportare nel caso in cui gli impianti siano dell'AET, che di fatto, almeno allo stato attuale, non è paragonabile ad una normale Concessionaria. Diverso il discorso nel caso di trasformazione dell'AET in una Società anonima, in quanto a quel momento anche l'AET dovrà essere trattata come una qualsiasi altra concessionaria.

### **Art. 9 - Trasferimento**

Rispetto all'attuale disposizione (art. 10), questo articolo vincola all'approvazione dell'autorità concedente anche il trasferimento di una concessione durante tutta la durata della stessa, indipendentemente dall'avvio dell'esercizio dell'opera per la quale la concessione fu ottenuta.

Un aspetto ancora non tanto chiaro può presentarsi qualora una Società anonima, a cui è stata rilasciata una concessione, cede una parte delle proprie azioni ad un'altra società.

Questo Gran Consiglio ha già potuto toccare con mano simili situazioni nel caso della microrcentrale di Dalpe (CEL) e nel caso della trasformazione in SA dell'Azienda elettrica di Massagno: in questo caso il legislatore ha ritenuto di dover avere un controllo vincolando la cessione delle azioni. Nel nostro Cantone, soprattutto nel caso di piccole centrali, sempre di più si potrà assistere alla cessione di azioni da parte della società a cui è stata rilasciata la concessione ad altre società.

Il trasferimento di azioni può essere considerato come un trasferimento parziale della concessione, essendoci un trapasso del controllo di una società da parte di un'altra.

Negli atti di concessione si dovrà quindi tener conto di questo aspetto ed applicare il principio dell'art. 9 anche nel caso della cessione di azioni, nel senso di vincolare la cessione di azioni all'approvazione dell'autorità concedente.

Questo dovrà valere soprattutto per quelle concessioni che non interessano l'AET, in quanto per quest'ultima questa tematica è già trattata nel relativo testo di legge.

A tutela del vincolo della cessione assume inoltre maggior importanza la proposta della Commissione di ridurre il periodo di durata della concessione a soli 40 anni.

### **Art. 10 - Modifiche**

Attraverso questo articolo viene stabilito il principio secondo il quale le modifiche delle concessioni devono essere notificate all'autorità concedente e quelle ritenute essenziali preventivamente approvate.

Sono ritenute essenziali le variazioni che modificano il diritto di utilizzazione delle acque, in particolare i punti di prelievo e di restituzione, i quantitativi di acqua concessi, i deflussi minimi imposti, i diritti di riscatto e di riversione ed altre prestazioni convenute fra le parti.

### **Art. 11 - Responsabilità**

A mente della Commissione, in sintonia con quanto previsto dalla Legge federale sulla protezione delle acque (cfr. art. 40), si è ritenuto opportuno citare fra gli obblighi del concessionario quello di procedere con degli spurghi regolari degli impianti di ritenuta, da eseguire in modo che vengano esclusi o minimizzati i danni all'ambiente: da qui la proposta di inserire un nuovo capoverso (cpv. 3) che tratti proprio questo aspetto.

La Commissione intende però pure mettere in risalto l'importanza del cpv. 2 di questo articolo, laddove si cita che durante l'intera durata della concessione il concessionario deve garantire nel proprio impianto un'utilizzazione razionale della forza idrica.

Si tratta di una declamazione molto importante, in quanto:

- permette di definire il concetto di utilizzo razionale della forza idrica, inteso nel senso di ridurre al minimo le perdite energetiche
- evita le speculazioni e gli abusi

La Commissione ha pure voluto inserire il principio che **l'utilizzo razionale della forza idrica dev'essere garantito sulla base delle direttive dell'Ente pubblico**, questo per evitare abusi e speculazioni.

### **Art. 12 - Estinzione**

Rispetto a quanto previsto dal Messaggio, si è preferito il rimando al testo dell'art. della LUF1, più chiaro e completo.

La Commissione è comunque d'accordo nel ritenere più consono alle attuali condizioni il termine di 5 anni (ora 3) entro il quale, a partire dal rilascio della concessione, l'impianto deve essere messo in esercizio. Infatti, questa modifica è giustificata dal rallentamento che le procedure possono subire anche se la realizzazione degli impianti richiede oggi tempi più brevi.

### **Art. 13 - Revoca**

In analogia con quanto affermato per l'articolo precedente, anche in questo caso si è ritenuto opportuno prevedere il rimando diretto all'rt. 65 della LUF1, chiaro e completo.

Inoltre, conseguentemente con questa scelta, si ricorda che la LUF1 prevede **2 anni** il termine entro il quale, nel caso di esercizio interrotto, la concessione può essere revocata dal Consiglio di Stato. Il messaggio del Consiglio di Stato prevedeva invece, erroneamente, un periodo di tre anni.

Con la scelta di proporre il rimando alla LUF1, si corregge anche questo aspetto dell'art. formulato dal CdS.

## Art. 15 - Durata

La LUF1 (art. 58) prevede una durata massima per le concessioni pari a 80 anni. Il Consiglio di Stato, nel suo messaggio, ha proposto l'introduzione, nella Legge cantonale, della durata massima prevista dalla legislazione federale, vale a dire 80 anni.

A mente della commissione, la durata di 80 anni prevista dal progetto di legge rappresenta un periodo troppo lungo, che va ad ipotecare in modo non soddisfacente il futuro delle prossime generazioni. **La commissione propone quindi di fissare la durata massima della concessione a 40 anni.**

Durante i lavori commissionali ci si è chiesti a fondo sulle conseguenze di una simile modifica. E' infatti a tutti evidente che una diminuzione della durata della concessione può avere delle ripercussioni sul costo dell'energia. La domanda di fondo da porsi è comunque quella a sapere se in futuro vi sia ancora la possibilità, in Ticino, che vengano costruiti dei nuovi bacini di accumulazione, con tutte le conseguenze finanziarie che questo comporta. A mente della Commissione, il futuro riguarderà soprattutto il rinnovo o il riscatto degli sbarramenti (con le relative infrastrutture per la produzione dell'energia) esistenti, per cui in questo ambito si ritiene che la durata massima di 40 sia senz'altro sostenibile anche finanziariamente. Inoltre, i contenuti dell'art. 18, cpv. 1 della presente legge (riverzione conformemente all'art. 67 LUF1) vanno proprio in questa direzione.

Infine, come già accennato in relazione all'art. 9 della presente legge (trasferimento della concessione), in particolare in relazione alla cessione di azioni, la riduzione del periodo di durata delle concessioni tutela maggiormente gli interessi dello Stato, proprietario delle acque.

## Art. 16 - Rinnovo

Il cpv. 1 ribadisce il principio del rinnovo della concessione, peraltro disciplinato dall'art. 58a LUF1. Da parte della commissione, in sintonia con quanto già proposto per l'art. 7, si propone che venga ribadito anche in questa sede il principio della tutela dell'approvvigionamento energetico cantonale.

Nell'interesse dello Stato e dei concessionari, a questi ultimi è fatto obbligo di chiedere all'autorità concedente di esprimersi preventivamente sulla volontà di procedere ad un rinnovo della concessione e sulle condizioni generali della stessa. Nel disegno di legge presentato dal Consiglio di Stato, all'autorità era concesso un termine di 5 anni (cpv. 2) per esprimersi.

Secondo la Commissione, invece, **dapprima il concessionario deve manifestare l'intenzione a voler chiedere il rinnovo della concessione.** In seguito, l'Autorità concedente dovrebbe esprimersi nel termine di **due anni** (e non cinque) sulla volontà di accordare il rinnovo della concessione e sulle condizioni generali della stessa, per poter garantire un'adeguata pianificazione del rinnovo degli impianti.

Infatti, solo così facendo, i termini proposti **potranno garantire** un adeguato periodo entro il quale definire e concordare le modalità e le condizioni per un eventuale rinnovo oppure per una gestione diversa dell'impianto.

Il capoverso 3 introduce il principio della partecipazione dello Stato a società per la produzione di energia idroelettrica, disciplinata oggi dal decreto legislativo sull'utilizzazione e l'esercizio delle forze idrauliche del Cantone del 26 febbraio 1919. Alla scadenza delle concessioni lo Stato può quindi decidere se assumere in proprio l'esercizio degli impianti, se parteciparvi in forma societaria oppure se concedere il diritto a terzi attraverso un

pubblico concorso. Nello spirito della libera concorrenza e dell'apertura dei mercati questa norma assume una particolare rilevanza, che la Commissione ha condiviso.

### **Art. 17 - Riscatto**

Stabilisce il diritto di riscatto dell'impianto, da parte del Cantone, prima della scadenza del periodo di concessione. Da parte della Commissione si è ritenuto opportuno, al cpv. 1 dell'articolo, formulare il rimando all'art. 63 LUF1.

Durante i lavori commissionali si è dibattuto a lungo sulla determinazione del valore di riscatto e ci si è interrogati sull'opportunità di inserire il concetto di "valore allibrato", tra l'altro sollevato pure dall'Iniziativa Carobbio in merito al riscatto delle linee di trasporto.

A tal proposito è utile citare per esteso l'art. 63 LUF1:

*Cpv. 1: al momento del rilascio della concessione l'ente pubblico che ha il diritto di disporre delle acque può riservarsi un diritto di riscatto.*

*Cpv. 2: il riscatto può aver luogo solo quanto sono trascorsi i due terzi della durata della concessione; dev'essere notificato almeno cinque anni prima.*

*Cpv. 3: se la concessione e il diritto cantonale in essa riservato non dispongono altrimenti, in caso di riscatto gli impianti di cui all'articolo 67 cpv. 1 spettano contro indennità totale all'ente pubblico che ha il diritto di disporre delle acque.*

*Cpv. 4: l'articolo 67 capoverso 4 è applicabile per analogia.*

Proprio in relazione alla definizione del valore di riscatto, risulta importante il rimando presente nel cpv. 4 dell'art. 63 in riferimento all'articolo 67 capoverso 4, che recita:

Cpv. 4: in caso di riversione, gli investimenti di modernizzazione e ampliamento sono indennizzati al concessionario, se l'ente pubblico avente il diritto di riversione li ha approvati prima della loro attuazione. L'indennità corrisponde al massimo valore residuo dell'investimento, tenendo conto dei tassi d'ammortamento usuali nel settore e del valore della moneta.

Quanto contenuto nel testo di legge della LUF1 è ritenuto dalla Commissione sufficientemente chiaro ed in particolare dovrebbe fornire le sufficienti garanzie nel caso di riscatto di un impianto. Va altresì detto che, qualora la nuova LUA entrasse in vigore con le modifiche apportate dalla Commissione, difficilmente si assisterà in futuro al riscatto di un impianto, tenuto conto come da un lato il periodo di durata massima di una concessione sia stato notevolmente ridotto (40 invece di 80 anni) e come, al termine della concessione, sia stato introdotto, e questo per legge federale, il concetto della riversione.

Fatte queste considerazioni, la Commissione ritiene che con il rimando agli articoli della LUF1 la tematica del riscatto sia sufficientemente regolamentata.

### **Art. 18 - Riversione**

Si introduce una norma - non prevista dalla legge in vigore - che garantisce al Cantone il **diritto di riversione** alla scadenza della concessione. Il Cantone potrà così far valere questo diritto e ricevere quindi senza compenso parte degli impianti, **conformemente a quanto stabilito dall'art. 67 LUF1**. Il valore degli impianti soggetti a riversione, potrà eventualmente essere apportato totalmente o in parte quale quota di partecipazione del Cantone a società costituite per l'esercizio degli impianti, ai sensi dell'art. 16.

Al fine di promuovere gli investimenti anche allorché gli impianti diventano difficilmente ammortizzabili, vale a dire dopo la prima metà della durata della concessione, viene sancito il principio del riconoscimento di questi investimenti al momento della riversione. Il Cantone intende così garantire che, alla scadenza della concessione, gli impianti siano il più conforme possibile allo stato della tecnica.

Si tratta evidentemente di una delle novità più importanti di tutta la legge che dovrebbe permettere un recupero di sovranità del Cantone nel campo dell'utilizzo delle acque a scopo idroelettrico.

In considerazione del fatto che i cpv. 2 e 3 dell'articolo di legge non apportano nessun elemento aggiuntivo rispetto a quanto previsto dall'art. 67 LUF, ma anzi, esprimono gli stessi concetti in modo meno chiaro e lineare, durante i lavori commissionali si è deciso di proporre lo stralcio dei due capoversi, ritenuto come il cpv. 1 sia sufficientemente chiaro nell'enunciazione del principio del diritto di riversione, ed altrettanto chiaro è il rimando all'articolo 67 della Legge federale, che disciplina in modo dettagliato la materia.

### **Art. 19 - Tassa di concessione**

Si differenzia la tassa di concessione dal canone annuo. La tassa di concessione è richiesta una sola volta al momento del rilascio o del rinnovo e corrisponde di regola all'ammontare di un canone annuo per un periodo di concessione di 20 anni.

### **Art. 21 - Canone - a) calcolo**

Questo articolo definisce le modalità per il calcolo della potenza lorda media, computabile per il canone d'acqua. Vengono sostanzialmente riprese le disposizioni dell'ordinanza federale sul calcolo del canone per i diritti d'acqua del 12 febbraio 1918, giusta la modifica del 6 ottobre 1986.

In linea generale la Commissione condivide l'impostazione data dal Consiglio di Stato nel Messaggio.

Proprio per questo, e per motivi di coerenza, la Commissione ha deciso di stralciare il cpv. 4 dell'articolo, in quanto andava ad introdurre delle eccezioni non volute, che prevedevano il calcolo della potenza lorda media sulla base dell'energia prodotta, che in realtà viola il principio dell'utilizzazione razionale della forza idrica.

Ampia discussione ha creato in Commissione il tema di un'eventuale indicizzazione del canone d'acqua durante il periodo di durata della concessione.

Diverse le varianti d'indicizzazione valutate, fra le quali possiamo citare:

- indicizzazione al prezzo dell'energia (valori energetici)
- indicizzazione al costo della vita

Se in linea di principio il concetto dell'indicizzazione del canone ha trovato ampi consensi in Commissione, l'attuale sistema della definizione del canone stesso non permette attualmente, essendo il canone stesso limitato verso l'alto (attualmente Fr. 80.--/KW), l'applicazione di tale principio.

Qualora a livello federale cambieranno i sistemi di definizione del canone d'acqua, anche a livello cantonale sarà opportuno rivalutare la possibilità della sua indicizzazione.

## **Art. 22 - Canone - b) competenza**

Altro aspetto importante, discusso in Commissione, è stato quello di poter dare la facoltà, al Consiglio di Stato, di poter aggiornare in modo diretto il canone (nel caso di modifiche dello stesso a livello federale) per le concessioni in vigore.

In questo senso la Commissione ha proposto un emendamento all'articolo del Consiglio di Stato, per far sì che nelle concessioni verrà inserito un articolo che ne disciplini l'attuazione.

## **Art. 23 - Canone - c) riscossione**

Il capoverso 2 di questo articolo modifica parzialmente l'articolo 19 della legge attuale, aumentando il limite di potenza entro il quale il concessionario potrà domandare una limitazione del canone annuo, in relazione alla forza realmente utilizzata. Si tratta in pratica di una modifica di poco conto che attualizza un limite ritenuto ormai superato.

Il capoverso 3 riprende una disposizione vigente a livello cantonale secondo la quale la potenza computabile per il canone può essere verificata periodicamente ogni 10 anni e se del caso adeguata. Le disposizioni in merito variano da Cantone a Cantone: vi sono Cantoni che adottano un sistema che prevede una verifica periodica della potenza computabile (in genere ogni 10 anni), altri che procedono ad un calcolo annuale (VS e GR). Mediamente si ritiene che il risultato finale possa essere simile secondo i 2 metodi: il primo presenta però il vantaggio di richiedere una minore capacità di risorse umane e di garantire una stabilità contabile sia al concessionario che alla comunità concedente.

Da parte della Commissione si è ritenuto che la proposta fatta dal Consiglio di Stato (verifica ogni 10 anni) sia ragionevole e condivisibile.

Altra discussione sollevata in Commissione è stata quella relativa al calcolo del canone rispetto alla produzione potenziale (come proposto dal Consiglio di Stato), in alternativa al calcolo rispetto alla produzione effettiva (rivendicata dalle Aziende di produzione).

La Commissione condivide l'impostazione data dal Consiglio di Stato, considerato come anche in questo caso, da studi fatti, sulla media decennale i due valori non si discostano in modo essenziale.

L'applicazione del sistema di calcolo in base alla produzione potenziale riveste però un'importanza fondamentale per quanto attiene alla manutenzione degli impianti in modo che permettano sempre uno sfruttamento totale delle acque concesse, ed in questo senso la scelta fatta dal Consiglio di Stato risulta essere sicuramente molto importante.

## **Da art. 24 a art. 30 (nuovi) - Autorizzazione**

È introdotto il nuovo concetto di autorizzazione per prelievi di minore importanza (piccoli impianti idroelettrici, riscaldamento e raffreddamento, piscicoltura, irrigazione), per i quali è auspicabile una procedura più snella e soprattutto un atto meno complesso rispetto alla concessione.

Va evidentemente ricordato come anche nel caso di queste autorizzazioni, andranno rispettati i deflussi residuali previsti dalle rispettive norme federali.

## **Art. 32 - Indennità**

La norma conferisce al Consiglio di Stato la competenza di stabilire l'indennità e il contributo previsti dagli art. 32 e 33 LUF e disciplinate oggi da un decreto esecutivo

dell'11 giugno 1918, nonché gli indennizzi eventualmente dovuti al concessionario in caso di riscatto, riversione, decadenza, rinuncia, revoca e mancato rinnovo.  
Le decisioni del Consiglio di Stato sono suscettibili di ricorso al TRAM in ultima istanza cantonale.

### **Art. 35 - Ricorsi**

La norma tiene conto delle esigenze poste ai Cantoni dall'art. 98a OG, che impone loro di istituire autorità giudiziarie di ultima istanza cantonale nella misura in cui le decisioni di quest'ultime siano direttamente impugnabili con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, avuto riguardo in concreto all'art. 99 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 lett.a e all'art. 101 lett. d OG.

### **Art. 36 – Concessioni esistenti**

Si è proceduto ad una correzione del testo di legge, in analogia con quanto previsto all'art. 16.

## **V. CONCLUSIONI**

La risorsa naturale acqua è una ricchezza di cui tutta la Svizzera dispone in modo privilegiato rispetto ad altre parti del mondo, e che in futuro rivestirà un'importanza sempre maggiore. Il nostro Cantone, all'interno della Svizzera, gode di un posizione di primo piano in questo senso. Si tratta di un bene comune, il cui valore naturalistico, paesaggistico ed economico è sicuramente inestimabile, e sul quale è quindi più che mai opportuno che vi sia un controllo da parte dell'ente pubblico a tutela degli interessi della collettività.

Proprio per il fatto che durante i lavori commissionali si è tenuto conto in modo preponderante di questi aspetti, la Commissione speciale dell'energia invita codesto Gran Consiglio ad approvare la LUA con le modifiche da lei apportate.

Per la Commissione speciale energia:

Roland David, relatore

Adobati - Arn - Beretta Piccoli - Bergonzoli S. -

Calastri - Dell'Ambrogio - Feistmann - Ferrari F. -

Ferrari Massimo - Lombardi - Nussbaumer -

Paglia - Pantani - Pestoni

Disegno di

## **LEGGE**

### **sull'utilizzazione delle acque**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

- vista la legge federale sull'utilizzazione delle forze idriche del 22 dicembre 1916;
- visto il messaggio 16 gennaio 2001 n. 5074 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 24 settembre 2002 n. 5074 della Commissione speciale energia,

**d e c r e t a:**

#### **TITOLO I - Scopo**

##### **Articolo 1**

**Scopo**

La presente legge ha lo scopo di disciplinare la captazione delle acque pubbliche di superficie.

#### **TITOLO II**

##### **Capitolo primo - Concessione e autorizzazione**

##### **Articolo 2**

**In generale**

<sup>1</sup>La derivazione di acque pubbliche è soggetta a concessione o ad autorizzazione secondo le norme della presente legge.

<sup>2</sup>Lo Stato esercita la vigilanza secondo le modalità stabilite dal regolamento.

##### **Capitolo secondo - Concessione**

##### **Articolo 3**

**Competenza**

<sup>1</sup>La derivazione di acqua è soggetta a concessione del Consiglio di Stato.

<sup>2</sup>Sono rilasciate dal Gran Consiglio, con decreto legislativo di carattere obbligatorio generale:

- a) le concessioni per le derivazioni che superano i 500 l/s d'acqua;
- b) le concessioni per la produzione di energia elettrica, se la potenza lorda media supera i **220 KW**.

#### Articolo 4

**Concessionari** La concessione è rilasciata a una o più persone fisiche o giuridiche.

#### Articolo 5

**Domanda** Le domande di concessione devono essere inoltrate al Consiglio di Stato, secondo le modalità previste dal regolamento.

#### Articolo 6

**Pubblicazione** <sup>1</sup>La domanda di concessione é pubblicata nel Foglio ufficiale e all'albo comunale ed è notificata agli eventuali beneficiari di diritti acquisiti, iscritti nel registro fondiario.

<sup>2</sup>L'autorità preposta al rilascio della concessione decide, sentito il preavviso dei Comuni direttamente toccati dalla captazione.

#### Articolo 7

**Atto di concessione** <sup>1</sup>La concessione viene accordata in base ad una ponderazione degli interessi contrapposti, **privilegiando l'approvvigionamento cantonale**.

<sup>2</sup>Nell'atto di concessione vengono stabilite le condizioni per la tutela dei pubblici interessi e dei diritti acquisiti di terzi.

<sup>3</sup>L'atto di concessione determina la durata della stessa, il quantitativo di acqua prelevato, **il deflusso residuale minimo garantito**, il tempo e il modo della sua captazione, le specifiche per il sistema idraulico dell'impianto, l'uso e la restituzione dell'acqua, le garanzie da prestarsi, le tasse ed il canone da corrispondere allo Stato.

#### Articolo 8

**Espropriazione** <sup>1</sup>La concessione crea la presunzione di pubblica utilità per tutte le espropriazioni ed imposizioni necessarie per la costruzione degli impianti e delle opere connesse.

<sup>2</sup>Il diritto di espropriazione si estende anche agli impianti già esistenti che sono d'ostacolo ad una più razionale e più intensiva utilizzazione del corso d'acqua cui si riferisce la concessione.

#### Articolo 9

**Trasferimento** Il trasferimento della concessione ad altri può avvenire unicamente con l'autorizzazione preventiva da parte dell'autorità concedente.

## Articolo 10

### Modifiche

<sup>1</sup>Tutte le modifiche della concessione devono essere notificate, quelle essenziali devono essere approvate dall'autorità concedente.

<sup>2</sup>Le modifiche non sono considerate essenziali, se non vengono modificati il diritto di utilizzazione delle acque e le prestazioni convenute fra le parti.

## Articolo 11

### Responsabilità

<sup>1</sup>I concessionari sono obbligati a mantenere gli impianti e le opere connesse in uno stato idoneo all'esercizio, a regolare la captazione e lo scarico delle acque, e sono responsabili dei danni causati nell'esercizio della concessione, salvo gli eventi naturali straordinari.

<sup>2</sup>Durante l'intera durata della concessione il concessionario, **sulla base delle direttive dell'Ente pubblico**, deve garantire nel proprio impianto un'utilizzazione razionale della forza idrica.

<sup>3</sup>**Il concessionario è tenuto ad eseguire i necessari spurghi degli impianti idroelettrici, da effettuare in modo che escludano o minimizzino i danni all'ambiente**

## Articolo 12

### Estinzione

La concessione si estingue **nei casi previsti dall'art. 64 della legge federale sull'utilizzazione delle forze idriche (LUF)**.

## Articolo 13

### Decadenza

**La concessione può essere dichiarata decaduta nei casi previsti dall'art. 65 LUF.**

## Articolo 14

### Obblighi del concessionario in caso di estinzione o decadenza

<sup>1</sup>Nel caso di **decadenza o estinzione della** concessione, il concessionario è tenuto a far eseguire, a proprie spese e per ordine delle autorità, tutte le opere atte a ristabilire e garantire il buon regime delle acque e ad impedire qualsiasi danno.

<sup>2</sup>Lo Stato può nondimeno ordinare la conservazione totale o parziale delle opere eseguite dal concessionario procedendo alla loro espropriazione.

## Articolo 15

### Durata

La concessione ha una durata di **40** anni al massimo.

## Articolo 16

### **Rinnovo**

<sup>1</sup>La concessione può essere rinnovata quando non vi ostano motivi di pubblica utilità, **ed in particolare quando non sia compromesso l'approvvigionamento energetico cantonale.**

<sup>2</sup>Dieci anni prima della scadenza della concessione, il concessionario deve **manifestare l'intenzione di chiedere il rinnovo della concessione, chiedendo** all'autorità concedente che si esprima nel termine di **due** anni sulla volontà di accordare il rinnovo della concessione e sulle condizioni generali della stessa.

<sup>3</sup>In caso di mancato rinnovo, lo sfruttamento delle acque può essere assunto dallo Stato in proprio o attraverso società a partecipazione statale, o essere concesso a terzi facendo capo al pubblico concorso.

## Articolo 17

### **Riscatto**

<sup>1</sup>Al momento del rilascio della concessione lo Stato può riservarsi il diritto di riscatto, **conformemente all'art. 63 LUF1.**

<sup>2</sup>Il riscatto può essere esercitato solo quando sono trascorsi i due terzi della durata della concessione. Esso deve essere notificato con almeno 5 anni di anticipo.

## Articolo 18

### **Riversione**

Alla scadenza della concessione, se l'atto di concessione non dispone altrimenti, lo Stato può far valere il suo diritto di riversione conformemente all'art. 67 della legge federale sull'utilizzazione delle forze idriche (LUF1).

## Articolo 19

### **Tassa di concessione**

<sup>1</sup>Per il rilascio, il rinnovo, la modifica ed il trasferimento di concessioni lo Stato ha la facoltà di percepire una tassa unica di concessione, il cui importo viene fissato nell'atto di concessione.

<sup>2</sup>Salvo disposizioni contrarie, questa tassa è esigibile entro 30 giorni dopo l'entrata in vigore della concessione.

<sup>3</sup>Per le utilizzazioni a scopi idroelettrici la tassa iniziale non può superare, salvo disposizioni contrarie, il valore corrispondente all'ammontare di quattro canoni annui.

<sup>4</sup>Per le altre utilizzazioni fanno stato le disposizioni relative alle autorizzazioni.

<sup>5</sup>Gli importi versati restano in ogni caso acquisiti allo Stato anche se la concessione si estingue o viene revocata.

## **Articolo 20**

**Tassa amministrativa** <sup>1</sup>Lo Stato ha la facoltà di percepire una tassa per i costi amministrativi generali derivanti dalla trattazione delle pratiche, in particolare per studi, perizie e spese di cancelleria.

<sup>2</sup>L'ammontare della tassa amministrativa può raggiungere al massimo fr. 50'000.-. In casi particolari e motivati l'importo massimo può essere aumentato.

## **Articolo 21**

**Canone:**  
**a) calcolo** <sup>1</sup>Per il calcolo del canone d'acqua fa stato la potenza lorda media calcolata tenendo conto della caduta d'acqua e della portata utilizzabile.

<sup>2</sup>L'altezza della caduta d'acqua utilizzabile corrisponde alla differenza di livello fra la presa e il punto di restituzione.

<sup>3</sup>Viene considerata come portata utilizzabile, la quantità d'acqua disponibile in virtù della concessione, nella misura in cui questa non superi la capacità degli impianti autorizzati.

## **Articolo 22**

**b) competenza** <sup>1</sup>Nei limiti stabiliti dalla legislazione federale il canone d'acqua è fissato dal Consiglio di Stato.

**<sup>2</sup>In caso di modifica dei valori massimi del canone d'acqua stabiliti dalla legislazione federale, è data facoltà al Consiglio di Stato di procedere, per le concessioni in vigore, ai relativi adeguamenti del canone.**

## **Articolo 23**

**c) riscossione** <sup>1</sup>Dal momento in cui il primo gruppo comincia a produrre energia in modo regolare, il concessionario è tenuto a versare il canone allo Stato. In seguito il canone viene pagato anticipatamente nel mese di gennaio per l'anno in corso e viene automaticamente adeguato sulla base delle eventuali modifiche della legislazione federale in materia.

<sup>2</sup>Per potenze lorde medie superiori a 3 MW, il concessionario può domandare che la tassa annua nei primi due anni venga limitata alla potenza realmente utilizzata, purché questa non sia superiore alla metà della potenza lorda media disponibile.

<sup>3</sup>Dopo 10 anni dal rilascio della concessione il Consiglio di Stato, d'ufficio o su richiesta del concessionario, ha facoltà in ogni momento di rivedere i quantitativi utilizzati per il calcolo del canone, e di variarli se ciò risulta giustificato.

## Capitolo terzo - Autorizzazione

### Articolo 24

#### Competenza

Le derivazioni di acqua destinate al raffreddamento o al riscaldamento, alla piscicoltura, all'alimentazione di acquedotti pubblici o privati, alla produzione di energia elettrica con impianti di piccola potenza (fino a 50 kW di potenza lorda media), all'irrigazione o per il funzionamento di mulini, sono soggette ad autorizzazione del Dipartimento competente.

### Articolo 25

#### Domanda

<sup>1</sup>La domanda di autorizzazione dev'essere presentata al Dipartimento, corredata dai documenti stabiliti dal regolamento di applicazione.

<sup>2</sup>**La domanda è pubblicata all'albo comunale ed è notificata agli eventuali beneficiari di diritti acquisiti, iscritti nel registro fondiario**

<sup>3</sup>Il Dipartimento decide, sentito l'avviso dei Comuni e dei servizi cantonali interessati.

<sup>4</sup>L'autorizzazione è data con la riserva dei diritti dei terzi. **Essa può essere rilasciata a una o più persone fisiche o giuridiche.**

<sup>5</sup>**Nei casi definiti dal Consiglio di Stato, l'autorizzazione può creare la presunzione di pubblica utilità per tutte le espropriazioni ed imposizioni necessarie per la costruzione degli impianti e delle opere connesse.**

### Articolo 26

#### Condizioni

<sup>1</sup>L'autorizzazione stabilisce le condizioni d'utilizzazione, la durata, i quantitativi e gli scopi dell'utilizzazione.

<sup>2</sup>L'autorizzazione ha una durata massima di 20 anni.

### Articolo 27

#### Trasferimento

Il trasferimento dell'autorizzazione ad altri può avvenire unicamente con l'approvazione preventiva da parte dell'autorità concedente.

### Articolo 28

#### Modifica, estinzione, decadenza, revoca e rinnovo

<sup>1</sup>**Per l'estinzione e la decadenza dell'autorizzazione sono applicabili per analogia gli art. 12, 13 e 14 della presente legge.**

<sup>2</sup>L'autorizzazione può **inoltre** essere modificata o revocata in ogni tempo quando ciò sia imposto da un interesse pubblico preponderante; la modifica o la revoca sono notificate con un adeguato termine di preavviso.

<sup>3</sup>Il beneficiario è tenuto a notificare al Dipartimento competente, con un adeguato termine di preavviso, qualsiasi modifica delle condizioni o la volontà di rinnovo dell'autorizzazione.

### **Articolo 29**

#### **Tasse**

<sup>1</sup>L'autorizzazione é soggetta a una tassa iniziale e un canone annuo.

<sup>2</sup>I canoni per queste derivazioni sono commisurati in funzione dello scopo e del quantitativo di acqua prelevato, ritenuto un minimo di fr. 150.- e un massimo annuo di fr. 300.- per prelievi fino a 5 l/s, e un minimo di fr. 30.- e un massimo di fr. 60.- per ogni l/s in più.

<sup>3</sup>Per il rilascio, il rinnovo, la modifica ed il trasferimento di autorizzazioni la tassa iniziale corrisponde di regola ad un canone annuo. L'importo versato resta in ogni caso acquisito anche se l'autorizzazione non viene utilizzata, si estingue o viene revocata.

### **Articolo 30**

#### **Adeguamento delle autorizzazioni**

È sempre possibile revocare e rinnovare atti di autorizzazione di lunga durata, allo scopo di adeguare le tasse al rincaro o ai nuovi criteri generali per le medesime, nei limiti della tutela della buona fede in rapporto a impegni assunti.

## **TITOLO III**

### **Capitolo primo - Contravvenzioni**

#### **Articolo 31**

#### **Contravvenzioni**

Le contravvenzioni alla presente legge sono punite dal Consiglio di Stato con multe che potranno raggiungere l'importo di fr. 100'000.-, a seconda della gravità dei casi. È applicabile la legge di procedura per le contravvenzioni del 19 dicembre 1994.

### **Capitolo secondo - Indennizzi e protezione giuridica**

#### **Articolo 32**

#### **Indennità**

<sup>1</sup>Le indennità che devono essere versate in virtù della legge federale e della presente legge vengono fissate dal Consiglio di Stato.

<sup>2</sup>Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

#### **Articolo 33**

#### **Espropriazione**

In caso di espropriazione dei terreni, delle opere e degli impianti si applica la legge cantonale di espropriazione.

### **Articolo 34**

**Contestazioni** Le contestazioni che sorgessero fra il concessionario e l'autorità concedente e fra il concessionario e altri utenti dello stesso corso d'acqua o di un corso d'acqua influenzato dal prelievo, sono decise dal Tribunale cantonale amministrativo quale istanza unica.

### **Articolo 35**

**Ricorsi** Contro il rilascio, il rifiuto, la revoca e il trasferimento delle concessioni è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

## **Capitolo terzo - Disposizioni transitorie, abrogative e finali**

### **Articolo 36**

**Concessioni esistenti** I beneficiari delle concessioni esistenti, che scadono entro **10 anni** dall'entrata in vigore della presente legge, devono chiedere all'autorità concedente che si esprima sulla volontà di accordare il rinnovo della concessione e sulle condizioni generali della stessa.  
La domanda deve essere presentata entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

### **Articolo 37**

**Disposizioni transitorie** <sup>1</sup>Con l'entrata in vigore della presente legge le domande di concessione e di autorizzazione sulle quali l'autorità competente non si è ancora pronunciata devono essere decise secondo le nuove disposizioni.

<sup>2</sup>La presente legge viene applicata alle concessioni e alle autorizzazioni esistenti nella misura in cui non vengono lesi i diritti acquisiti.

### **Articolo 38**

**Abrogazioni** La presente legge abroga:  
- la Legge sull'utilizzazione delle acque del 17 maggio 1894;  
- il decreto legislativo sull'utilizzazione e l'esercizio delle forze idrauliche del Cantone del 26 febbraio 1919.

### **Articolo 39**

**Entrata in vigore** Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore.